







Dalle aule Parlamentari alle aule scolastiche

Lezioni di Costituzione

***I diritti sociali delle donne e la
protezione familiare dei minori in
Calabria tra contraddizioni
socio-culturali e innovazioni
normative***

Anno scolastico 2023/2024

Indice

° Premessa.....	pg. 4
° Capitolo primo:	
Donne e conquiste nel dopoguerra.....	pg. 9
° Capitolo secondo:	
La donna nel mercato del lavoro.....	pg. 28
° Capitolo terzo:	
Testimonianze in merito alla situazione lavorativa delle donne calabresi nella Provincia di Cosenza.....	pg. 50
° Capitolo quarto:	
Storia e commento di quattro articoli della Costituzione Italiana.....	pg. 60

° Capitolo quinto:	
Seminari di approfondimento della Costituzione italiana sul tema del lavoro.....	pg. 71
° Capitolo sesto:	
Rosa Oliva: la storia di un diritto negato.....	pg. 81
° Capitolo settimo:	
Tutela dei Minori.....	pg. 86
° Capitolo ottavo:	
Riflessioni conclusive.....	pg. 96
° Appendice:	
Mozione sull'età del consenso.....	pg. 98
Link documentazione video.....	pg. 104
° Note e bibliografie.....	pg. 105

Premessa

<<Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva. Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio>>.

Citando le parole di Michela Murgia abbiamo scelto di presentare una Calabria con/che presenta mostri più imponenti e pericolosi di Scilla e Cariddi: lo sfruttamento e la mancanza dei diritti sul lavoro delle donne e dei giovani.

In questo contesto, l'omertà contribuisce a un muro di silenzio che ci intrappola in un ciclo di abusi e sfruttamento.

Affrontare queste barriere è fondamentale per costruire il nostro futuro su basi solide e per promuovere un cambiamento significativo per le donne e per i giovani calabresi.

Questa premessa si propone di esplorare le cause e gli effetti dello sfruttamento delle donne del sud, con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere soluzioni mirate a garantire loro pari opportunità e dignità.

Il nostro obiettivo è quello di vedere da diverse prospettive il ruolo della donna del sud, attraverso le innovazioni tecnologiche e le nuove tutele normative.

Cercheremo di dipingere un quadro fortemente oggettivo sulle discriminazioni sociali e sulle continue sfide con cui la donna deve combattere quotidianamente, influenzate da problematiche familiari come il carico del lavoro domestico che limitano in maniera significativa la partecipazione femminile nel mondo del lavoro.

Citeremo in seguito i seguenti articoli per i diritti sociali delle donne e la protezione familiare dei minori: articolo 37, articolo 3 (tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso), articolo 51 sul principio di uguaglianza.

Questi 3 articoli scritti quasi 80 anni fa, dovevano gettare le basi per una parità di genere che ancora non è stata raggiunta.

Ancora oggi è necessario impugnarli, sottolinearli e leggerli perché spesso ciò che stabiliscono non viene rispettato.

Il primo articolo citato è il 37 e racchiude in sé le tematiche da noi analizzate, ovvero i diritti delle donne e dei minori, in questo caso in ambito lavorativo.

Gli articoli 3 e 51, invece, sanciscono la parità di diritti tra uomini e donne, rispettivamente in ambito generale e nella sfera delle cariche pubbliche.

Nell'analizzare questi grandi temi ci siamo posti vari quesiti, il primo è stato << Perché esistono ancora disuguaglianze sul lavoro tra donne e uomini nonostante numerose innovazioni tecnologiche?>> Abbiamo provato a rispondere a questa domanda, intuendo fin da subito come, rispetto alle altre regioni, la Calabria sarà sempre influenzata in modo significativo da diversi fattori: accesso all'istruzione, norme tradizionaliste, politiche pubbliche e la mancanza di modelli femminili forti.

Le donne stanno occupando mansioni sempre più rilevanti nel mondo della tecnologia, dell'economia e dell'ingegneria, ma in Calabria il più grande ostacolo sarà sempre la limitazione delle possibilità didattica e formativa che vengono peggiorate dalle risorse finanziarie familiari che portano di conseguenza a seguire le famose "orme dei genitori".

La società calabrese condizionata "dalle tradizioni" associa spesso la donna soltanto al contesto domestico, intrappolandola di conseguenza soltanto in un ruolo,

annullando i suoi diritti, i suoi interessi e quindi l'accesso al mondo del lavoro.

Maggiore flessibilità sul lavoro, attraverso anche un impegno collettivo, potrebbe portare a una minore disparità salariale favorendo quindi un impiego onesto e senza ostacoli legati al genere.

Un esempio di impegno e costanza è nella figura di Rosa Oliva, che ha permesso alle donne di partecipare ai concorsi pubblici, dimostrandoci che sono i piccoli passi che fanno grande un cammino.

Menzionando Filippo Mancuso ricordiamo che una legge non produce soltanto orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, ma genera l'identità di un paese, la percezione che di esso hanno gli abitanti e i visitatori.

Le donne e i giovani calabresi stanno gradualmente comprendendo l'importanza di una vita politica attiva per una rappresentazione equa e per ispirare le future generazioni a costruire una società più solidale e consapevole.

Tutelare queste due categorie significa incentivare l'innovazione e la crescita della nostra amata Calabria poiché aumentando la diversità otterremo l'originalità.

Sono tanti in Calabria e nel Meridione coloro che provano a cambiare le cose e qui in queste righe noi

vorremmo menzionare coloro che hanno fatto la differenza, in piccolo o in grande. Vorremmo ricordare le donne che si sono sacrificate, che sono state beffeggiate, derise, sfruttate solo perché considerate inferiori dalla società e citare coloro che provano ogni giorno a migliorare la condizione dei giovani meridionali, come l'Avv. Stefania Valente, consulente legale esterno a supporto degli organi di garanzia della Regione Calabria e il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, di cui approfondiremo in seguito il ruolo e gli obiettivi.

In questi capitoli vorremmo anche spiegare come non è necessario essere importanti o conosciuti, per portare un cambiamento e speriamo che per quanto ci è permesso anche noi riusciremo a cambiare qualcosa con queste parole.

*A cura di Antonucci Nelda e D'Elia Ilenia,
classe 5[°]A Liceo Scientifico*

Donne e conquiste nel dopoguerra


Capitolo I

Nel corso della Seconda guerra mondiale, le donne italiane si resero conto che era finalmente giunto il momento di cambiare la loro situazione sociale e decisero di liberarsi socialmente e politicamente.

Innanzitutto, durante la Seconda guerra mondiale, queste donne divennero protagoniste della Resistenza italiana, combattendo a fianco dei loro amici e mariti.

Contribuirono, spesso rischiando la propria vita, a consegnare cibo, armi e munizioni ai compagni partigiani che combattevano per la liberazione dell'Italia dalla dittatura fascista. Molte donne italiane furono arrestate e picchiate dai fascisti durante il conflitto per aver sostenuto la causa dei partigiani.

Dopo la Seconda guerra mondiale, l'Italia fu finalmente liberata dalla dittatura fascista



e venne il momento della ricostruzione sociale, politica ed economica.

Tra i protagonisti di questa trasformazione ci furono le donne, che il 2 giugno 1946 ottennero finalmente l'importantissimo diritto di voto.

Dopo la Seconda guerra mondiale, un altro evento importante si svolse a Montecitorio: la stesura della Costituzione italiana.

Anche grazie al loro contributo, la Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1948 e le donne furono debitamente rappresentate dalla stesura dell'articolo 3: "Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge".



Sebbene queste conquiste fossero importanti per le donne italiane, rimanevano ancora molti problemi da risolvere.

Per esempio, nell'ambito del diritto di famiglia, le ragazze erano ancora considerate proprietà dei padri e dei fratelli e si discuteva molto quando si sposavano con i mariti.

L'Assemblea Costituente non riuscì nemmeno a trovare un accordo sui temi dell'accesso alle professioni italiane e della parità di retribuzione tra uomini e donne.

Il secondo dopoguerra non è stato un periodo facile per l'Italia e, sebbene le donne italiane abbiano gradualmente ottenuto importanti libertà, hanno dovuto lavorare in condizioni difficili per mantenere sé stesse e le loro famiglie.

Inoltre, la situazione politica ed economica dell'Italia alla fine del Grande Conflitto non era rosea.

Questo perché, come Paese sconfitto, l'Italia doveva riprendersi dopo il difficile periodo di due decenni di fascismo.

Gli italiani lavoravano, avevano conquistato il diritto di voto e cominciarono a sentirsi più liberi di prima.

Tuttavia, queste libertà non furono accolte favorevolmente da padri, mariti, Chiesa e politici di spicco.

Questi ultimi continuavano a vedere le donne nel ruolo di madri e mogli fedeli che dovevano realizzarsi solo in casa.



Anche la campagna elettorale dei democristiani dell'epoca ribadì che le donne dovevano svolgere un ruolo particolarmente importante in casa.

Le donne diedero quindi prova di grande coraggio e audacia durante la resistenza italiana, conquistando il diritto di voto nell'estate del 1946 ed entrando a far parte

dell'Assemblea Costituente, anche se in numero ridotto, con l'obiettivo di ricostruire la propria individualità e ottenere maggiori libertà.

A partire dagli anni Cinquanta si sono verificati importanti cambiamenti.

La Costituzione della Repubblica stabilì l'uguaglianza formale tra uomini e donne, ma la lotta delle donne per i diritti civili si intrecciava con l'idea che le donne ricevessero diritti incompleti e si trovassero ad affrontare costumi sociali e culturali, che divennero gradualmente più chiare negli anni '60 e '70.

Ancora non li riconosco come veri pari.

A partire dalla fine degli anni Sessanta, i cambiamenti nelle stesse concezioni politiche diffuse dai movimenti giovanili e studenteschi iniziarono a interessare anche la sfera privata, modificando la forma di partecipazione alla vita pubblica.

Per una parte significativa della popolazione femminile, soprattutto nelle grandi città, la partecipazione alle mobilitazioni del '68 significò in molti casi una forma di ingresso in politica.

La necessità di partecipazione attiva è anche un modo per articolare richieste di emancipazione ed emancipazione,

che finora non sono state ben accolte a livello istituzionale.

Gli anni Settanta furono in assoluto il periodo più importante per il movimento femminista italiano, che dovette affrontare le crisi nazionali e la difficile modernizzazione.

Nel corso degli anni sono state ottenute importanti vittorie civili, sociali e culturali, forse soprattutto grazie alle lotte portate avanti dalle donne.

In Italia, la situazione sociale e giuridica delle donne è infatti cambiata lentamente ma radicalmente dal dopoguerra ad oggi. Ecco alcune tappe fondamentali di questo viaggio:

1948:

La Costituzione entra in vigore. Gli articoli 3, 29, 31, 37, 48 e 51 prevedono la parità tra uomini e donne.

Angela Maria Cingolani Guidi è la prima Vice Ministro donna (Ministero dell'Industria e del Commercio con delega all'Artigianato).

1950:

Leggi 26 agosto 1950, n.860, Tutela materiale ed economica delle lavoratrici madri.

1956:

Le donne furono ammesse nelle giurie popolari (fino a tre sestì) (norma che resterà in vigore fino al 1978) e nei tribunali dei minorenni.

La funzione di riconoscimento per la donna resta una funzione legata alla figura materna.

Il loro intervento è stato ritenuto opportuno in situazioni in cui era richiesta la soluzione dei problemi "piuttosto che l'applicazione di fredde formule giuridiche basate sui sentimenti e sulle conoscenze del bambino, come era tipico delle donne".

1958:

La Legge Merlini ha chiuso espressamente le case chiuse: Legge 20 febbraio 1958, n.75, "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e contrasto allo sfruttamento della prostituzione altrui".

1959:

Viene istituita una forza di polizia femminile.

1963:

Non è più ammesso come motivo di licenziamento il matrimonio: Legge 9 gennaio 1963, n.7, Divieto di licenziamento



delle lavoratrici per matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n.860". Marisa Cinciari Rodano è stata eletta Vice Presidente della Camera di Commercio. Accesso delle donne alla magistratura: legge 9 febbraio 1963, n.66, "Autorizzazione delle donne a ricoprire uffici e professioni pubbliche".

Un altro passo avanti verso l'effettiva attuazione dell'articolo 51 della Costituzione: le donne possono ricoprire tutte le cariche pubbliche senza restrizioni di professione o di grado.

1968:

L'adulterio femminile non è più considerato un reato.

L'articolo 559 del Codice penale recita: "La moglie commette adulterio è punita con la reclusione per un periodo non superiore a un anno.

Anche il complice è soggetto alla stessa pena".

La disparità di trattamento non è in linea con le norme costituzionali fondamentali: il 19 dicembre 1968, la Corte Costituzionale ha emesso due decisioni che abrogano l'articolo sul diverso trattamento dell'adulterio tra uomini e donne e un articolo simile nel Codice Penale.



1970:

Viene approvata la legge 898 del 1° dicembre 1970, "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio".

L'introduzione del divorzio in Italia era legata alla questione del suffragio femminile.

All' Assemblea Costituente, il PCI approvò l'articolo 7 per scelta di fondo, ma sollevò la questione; la Commissione dei 75 anni voleva inserire l'indissolubilità del matrimonio negli articoli della Carta Costituzionale, ma dopo un'aspra battaglia legale, la parola "indissolubilità" non inserita fu respinta con un margine ristretto.

Nel 1965, il socialista Loris Fortuna presentò la prima proposta di legge.

Negli Anni Cinquanta aveva più volte proposto, senza successo, una legge sul "piccolo divorzio" per i casi estremi, come gli ergastolani, i malati di mente, gli scomparsi e divorziati all'estero.

Dopo l'approvazione della nuova legge, nel 1974 si tenne un referendum, vinto il Fronte del cono 59% dei voti, per cui la legge rimase in vigore.

1971:

La Corte Costituzionale annulla un articolo del Codice Civile che punisce la promozione della pillola contraccettiva.

Fin dai primi anni '60 la pillola contraccettiva era stata commercializzata in molti Paesi europei, ma nel 1968 la Chiesa aveva condannato severamente la contraccezione. Nel 1969, tuttavia, la pillola iniziò a essere commercializzata in Italia come farmaco per i cicli mestruali anomali; nel 1971, dopo un'aspra battaglia, la Corte Costituzionale abrogò l'articolo 535 del Codice Penale, che vietava la promozione di mezzi contraccettivi e puniva i trasgressori con la reclusione.

Viene approvata la legge n. 1204 del 30 dicembre 1971, "Protezione delle madri lavoratrici".

La legge n. 1044 del 6 dicembre 1971 "Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con l'assistenza dello Stato" istituisce gli asili nido comunali.

1975:

Riforma del Codice di famiglia: 19 maggio 1975, legge n. 151 "Riforma del Codice di famiglia".

Fino a questa riforma, la madre era effettivamente responsabile dell'educazione del bambino, anche se questa responsabilità non era pienamente riconosciuta dal punto di vista giuridico.

I diritti genitoriali erano riconosciuti a entrambi i genitori, ma secondo l'articolo 316 del Codice civile, l'esercizio di questi diritti era lasciato al padre.

Con il nuovo Codice di famiglia, la legge ha riconosciuto l'uguaglianza giuridica tra i coniugi, con pari diritti e responsabilità, e ha concesso la custodia a entrambi.



1976:

Per la prima volta una donna, Tina Anselmi, viene nominata Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

1977:

La legge n. 903 del 9 dicembre 1977, "Parità tra uomini e donne in materia di lavoro", garantisce la parità di genere in materia di lavoro.

1978:

Approvazione della legge sull'aborto.

Nel 1974, i radicali avevano lanciato una campagna referendaria per abrogare le disposizioni che punivano l'aborto.

Gli articoli 546-551 del Codice Penale prevedevano che una donna che avesse abortito fosse punita con una pena detentiva da uno a quattro anni (sebbene la pena fosse

ridotta da un terzo alla metà se l'aborto era stato praticato per "difendere il suo onore").

Dopo l'approvazione della legge, nel maggio 1981 si tenne un referendum per abrogarla, che però fallì.

1979:

Nilde Jyoti diventa la prima donna presidente della Camera dei Deputati.

1981:

Il motivo d'onore cessa di essere un'attenuante per l'uccisione di un coniuge infedele.

1983:

La Corte Costituzionale stabilisce l'uguaglianza tra padri e madri in materia di congedo parentale.

1984:

Viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione nazionale per la realizzazione delle pari opportunità, presieduta da Elena Marinucci.

1986:

La Commissione nazionale per l'uguaglianza di genere elabora il Programma di azioni positive.

Le aziende e i sindacati devono tutelare l'accesso, la carriera e la retribuzione delle donne.

1989:

Le donne vengono assunte nel settore della giustizia militare.

1991:

Legge n. 125 del 10 aprile 1991 "Azioni positive per realizzare l'uguaglianza di genere sul posto di lavoro".

Questa legge dovrebbe intervenire per eliminare la discriminazione e valorizzare la presenza e

il lavoro delle donne nella società. Purtroppo, questa legge non è ancora stata applicata.



1992:

Legge n. 215 del 25 febbraio 1992, "Azioni positive per l'imprenditoria femminile".

La legge sull'imprenditoria femminile incoraggia la creazione di imprese composte dal 60% di donne, di società per azioni gestite da almeno 2/3 donne e di imprese individuali.

1993:

La legge n. 81 del 25 marzo 1993 ha introdotto per la prima volta la "quota rosa" nelle elezioni dei rappresentanti dei governi locali.

Questa stabilisce che non più di due terzi delle liste per le elezioni dei consiglieri locali e comunali devono includere candidati dello stesso sesso, riservando così di fatto un terzo della quota al sesso sottorappresentato (cioè le donne).

Nelle elezioni nazionali è stata introdotta la rotazione obbligatoria tra i sessi della rappresentanza proporzionale per l'elezione della Camera dei Deputati.

Nel 1995, questa serie di misure legislative è stata annullata dalla decisione n. 422 della Corte costituzionale.

La Corte ha stabilito che solo il principio di uguaglianza formale deve essere applicato in materia elettorale e che qualsiasi disposizione che tenda a introdurre riferimenti al genere dei rappresentanti, anche se formulata in modo neutrale, è contraria a questo principio.

1996:

La legge n. 66 del 15 febbraio 1996, "Norme contro la violenza sessuale", punisce lo stupro come reato contro la persona, anziché come reato contro la morale come in precedenza.

Il Governo nomina Anna Finocchiaro, Ministro per le Pari Opportunità.

2000:

Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, "Norme sul sostegno materno e paterno, sul diritto alla cura e alla formazione e sull'adattamento dei tempi urbani".

Sia i padri che le madri possono richiedere un congedo da sei a dieci mesi prima che il bambino compia otto anni. La cura dei figli non è più legalmente prerogativa esclusiva delle madri.

più di due terzi dei candidati di entrambi i sessi siano presenti nella lista.

*A cura di Taranto Jasmine, gruppo classe 4°B
Liceo Scientifico*

La donna nel mercato del lavoro

Capitolo II

1.1 Presenteremo la situazione attuale in Italia affrontando varie tematiche, tra cui la percentuale di donne attive (prospettiva quantitativa), i tipi di lavoro che svolgono le donne (prospettiva qualitativa), persiste una discriminazione di genere, il sostegno di cui le donne beneficiano deve far conciliare vita lavorativa e progetto di maternità. Sulla base di ciò, prenderemo in considerazione misure che consentirebbero l'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

1.2 Nord e Sud a confronto

Quando si parla di occupazione femminile, l'Italia mostra un doppio movimento di progresso e di regressione, a seconda che si adotti una prospettiva quantitativa o



qualitativa.

Dal punto di vista
quantitativo,
osservando
l'aumento della
partecipazione
delle donne al
mercato di lavoro,

possiamo parlare di progressione: infatti l'aumento è stato costante fino al 2006 e più marcato rispetto a quello dell'occupazione maschile.

Nonostante questo aumento, la presenza delle donne sul mercato del lavoro rimane insufficiente, e come possiamo notare da un punto di vista statistico il tasso italiano di occupazione femminile, nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni è infatti penultimo in Europa (l'Italia è seguita solo da Malta...). Invece, dal punto di vista qualitativo presenta una regressione, in quanto le donne svolgono sempre più

lavori instabili degli uomini. Nel 2007 questo tasso era pari al 46,7%, media nazionale da confrontarsi alla media europea, pari al 58,3%, il che significa che in Italia meno di una donna su due ha un'occupazione, mentre il tasso di occupazione maschile sfiora il 70%.

Due factotum spiegano il mediocre tasso di occupazione femminile italiano:

- il dualismo territoriale del mercato del lavoro, infatti, le donne lavoratrici sono concentrate di più nel Centro-Nord che nel Sud. Nel 2007, nelle regioni del Sud avevano un'occupazione 31 donne su 100 contro 57 su 100 nelle regioni del Nord.



Il divario tra Nord e Sud spacca l'Italia in due: “è evidente la dicotomia tra centro-nord e mezzogiorno, talmente marcata da chiedersi ormai se la questione femminile non sia, di fatto, un pezzo della questione meridionale”.

- Il secondo punto analizza il tasso di occupazione femminile nella fascia di età compresa tra i 55 e i 64

anni il quale è poco elevato rispetto a quello osservato presso le donne più giovani e anche rispetto a quello registrato in altri paesi dell'Unione europea. Soffermandoci ancora nell'anno 2007 nell'Unione Europea questo tasso è stato pari al 36% con punte superiori al 50% nei paesi del Nord Europa, mentre in Italia è stato pari ad un misero 23%.

In riferimento a quanto segue influiscono sia i diversi regimi, che nei vari paesi hanno regolato il pensionamento anticipato (favorito in Italia pur con alcuni cambiamenti recenti), sia il ritardo con cui nel nostro paese si sono diffusi alcuni comportamenti e mutamenti culturali. Sono stati posti obiettivi comuni in tema di occupazione, da raggiungere entro il 2010 tra i paesi dell'Unione Europea con un tasso di occupazione globale del 70%, e del 60% per le donne.

Un tale livello implica però a seguire l'adesione a un particolare stile di vita familiare.

È il primato della società del lavoro che attribuisce al lavoro fuori della famiglia un ruolo essenziale nella

costruzione dell'identità sociale, dell'autonomia personale e dell'autostima anche per le donne.

L'obiettivo è quello di superare l'aspetto essenzialmente economico e di investire quello culturale della collocazione della donna nella società contemporanea.



Secondo degli studi si è rilevato che le donne spesso svolgono lavori flessibili o atipici, in particolare lavori a tempo determinato e lavori part-time a differenza degli uomini.

I contratti a tempo determinato riservati alle donne hanno una durata e

un numero di ore settimanali inferiori a quelli dei contratti riservati agli uomini.

Inoltre ci sono meno donne che uomini che passano da un contratto a tempo determinato a un contratto a tempo indeterminato.

Il numero di donne che svolgono un lavoro part-time è aumentato negli ultimi anni superando oggi quello degli

uomini: il part-time è più diffuso tra le madri con figli (che siano sposate o meno), benché risulta essere nella maggior parte dei casi una scelta, può anche mostrarsi “involontario”, come le donne che accettano un part-time qualora non riescano a trovare un lavoro a tempo pieno. Il part-time è generalmente posto in cima alla lista della precarietà in quanto riduce le prospettive di carriera, ed è molto difficile passare da un lavoro part-time a un lavoro a tempo pieno.

Il lavoro a tempo determinato è più diffuso al Sud mentre il part-time femminile è diffuso soprattutto nelle regioni del Centro-Nord.

1.3 La donna nel mondo del lavoro in Italia

La precarietà del lavoro (instabilità del posto, retribuzione bassa e mancanza di protezione efficace in caso di infortunio o malattia) provoca incertezze sul rinnovo del contratto e sul reddito futuro che non consentono di fare progetti a lungo termine dal punto di vista economico o affettivo.

Diventa quasi impossibile, per esempio, ottenere un mutuo per comprare una casa o una macchina, oppure versare contributi per la pensione.

È anche sempre più difficile essere indipendenti dalla famiglia di origine.



Le donne sono quindi, ancora oggi, oggetto di discriminazioni e appartengono alle categorie “*fragili*” di lavoratori (insieme ai lavoratori del Sud, ai lavoratori immigrati

e ai giovani lavoratori), e ciò malgrado il fatto che il principio di parità di trattamento sia iscritto nella Costituzione italiana sin dal 1948 e che tale principio sia stato ripreso nel “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” adottato nel 2006. Questo codice ha per scopo di prevenire e di sopprimere ogni forma di discriminazione fondata sul sesso in tutti gli ambiti della vita civile, sociale ed economica.

Si può così osservare che il principio di parità di trattamento è riportato in diversi testi ma che non viene attuato nella pratica.

E nonostante il livello di studi, a volte superiore a quello degli uomini, le donne partecipano meno al mercato del lavoro e sono più colpite dalla precarietà.

1.4 Quali sono i provvedimenti che consentirebbero di incrementare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e di favorire la qualità dell'occupazione femminile?

Si possono distinguere due tipi di provvedimenti: i provvedimenti di incentivazione e quelli di conciliazione. Soprattutto per ragioni culturali l'Italia, come altri paesi del Sud Europa, ha tardato ad affrontare il problema della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

L'esplicitarsi dell'attività lavorativa al di fuori della famiglia al di fuori di persone che hanno vincoli familiari è resa possibile a seguito dei provvedimenti di conciliazione.

Anche se sono state adottate politiche di conciliazione, in particolare con la normativa sui congedi parentali, l'Italia resta indietro in tema di aiuti alle famiglie e di servizi per l'infanzia. ⁺

Occorrerebbe per esempio favorire gli orari flessibili e/o ridotti, come il part-time, agevolando in particolare il ritorno a un tempo pieno e controllando che la flessibilità riguardi gli orari e non la stabilità del lavoro.

A tal proposito è interessante notare come la regione Calabria è tra le prime in Italia ad aver predisposto una proposta di legge per la tutela dei minori. (Allegato 1: legge della regione)

1.5 Incentivi per le donne nel mondo del lavoro

Nella Finanziaria per il 2006, entrata in vigore nell'agosto 2007, erano previste agevolazioni fiscali per le imprese del Sud che avrebbero assunto donne.

Va anche citata l'iniziativa del Governo di Romano Prodi, nell'ambito del programma per l'anno europeo per le pari opportunità riguardante la certificazione di qualità



di genere (il cosiddetto “*Bollino rosa*”) destinata sia alle imprese pubbliche che private.

Il “Bollino rosa” aveva per scopo di premiare le imprese che avessero adottato politiche di non discriminazione e di valorizzazione delle competenze femminili.

Appare indispensabile che i provvedimenti concreti siano adottati per favorire l'occupazione femminile e

conformarsi non solo ai principi consacrati dagli articoli 4 (diritto al lavoro) e 37 (parità di trattamento uomini-donne) della Costituzione ma anche agli obiettivi europei, si constata che nessuno dei provvedimenti di cui sopra è stato adottato fino a settembre del 2009.

1.6 La situazione della donna nel mondo del lavoro in Calabria

La scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro è uno degli elementi alla base della bassa crescita del Mezzogiorno.

La Calabria rappresenta una delle regioni più problematiche.

Mancanza di servizi alle famiglie e minore livello d'istruzione sono tra gli ostacoli a uno sviluppo duraturo e diffuso.

La conciliazione vita-lavoro è ancora un macigno che grava sulle spalle delle donne del Sud Italia e, in particolare, di quelle calabresi.

Al Sud, come ha spiegato la Svimez in occasione della presentazione del suo cinquantesimo rapporto sull'economia e il sociale del Mezzogiorno, 7 donne su 10 non lavorano.

E in Calabria il tasso di occupazione si ferma al 32%.

Come evidenzia l'Ispettorato nazionale del lavoro in Calabria, nel 2022 sono state segnalate 643 dimissioni di donne dai posti di lavoro, un numero in crescita di oltre il 27% rispetto all'anno precedente.

Le donne sono penalizzate, poi, da un mondo del lavoro di bassa qualità, dove le lavoratrici sono costrette ad accettare i ricatti dei datori di lavoro, e dall'atavica carenza di servizi in grado di rendere efficace la richiesta di conciliazione fra lavoro e famiglia.

Questa carenza strutturale, che in Calabria si sente forte per via dei mancati investimenti o dei progetti finanziati e mai nati, finisce per penalizzare le donne nel mondo del



lavoro, soprattutto quelle donne i cui figli frequentano gli istituti di prima infanzia".

Tasso di occupazione									
Province	2022								Totale
	Femmine				Maschi				
	15-24	25-34	35-49	50-74	15-24	25-34	35-49	50-74	
Cosenza	9,6	31,8	43,9	23,7	12,2	56,9	63,8	48,7	38,6
Catanzaro	7,4	41,7	44	24,1	17	68,8	70,4	49,4	41,3
Reggio di Calabria	9,1	25,4	40,8	20,8	17,1	46,7	66,6	44,6	35,9
Crotone	4,7	28,7	38,8	16,7	21,9	55,9	55,2	37,9	32,6
Vibo Valentia	12,4	40,8	34,2	26,2	17,3	54	79,7	45,2	39,8
Regione Calabria	8,8	32,6	41,8	22,6	15,9	55,6	66,4	46,5	37,9
Italia	16	57	64,5	35,6	23,4	74,9	85,9	52,7	52,2

Nota 1) I dati relativi al Totale fanno riferimento alla fascia di età compresa tra i 15 e i 74 anni

Fonte: Istat

In riferimento al grafico qui sopra riportato sono state prese delle domande a cui ha dato una spiegazione *Giovanni D'Orio*, docente di politica economica all'Università della Calabria, e che stanno alla base dei divari di genere e che fanno della Calabria una regione che penalizza le lavoratrici.

“Nella fascia di età centrale cioè tra i 25 e i 49 anni la disoccupazione femminile è doppia rispetto alla media nazionale.

Ci potrebbe essere dietro, anche un aspetto legato alla scarsa formazione?”

«Quello della formazione è un aspetto complesso.

È vero che nel Mezzogiorno la percentuale di giovani laureate è più bassa della media nazionale e che la Calabria su ciò non fa eccezioni.

È anche vero però che non si osserva un differenziale di genere fra uomini e donne laureate che possa spiegare il grande divario occupazionale esistente.

Una prima questione riguarda sicuramente il matching fra domanda e offerta di lavoro rispetto al quale, le donne calabresi con titolo di studio superiore sono spesso ultra-qualificate rispetto alle opportunità lavorative a loro offerte.

La seconda questione riguarda moltissime donne diplomate che non sono entrate nel mercato del lavoro per ragioni spesso familiari o di carattere motivazionale e che dopo 10, 20 anni, non si sentono più in grado di fare lavori rispetto ai quali avrebbero la formazione necessaria per svolgerli.

Ultima questione, è strettamente legata alla formazione professionale regionale che molto spesso non riesce a colmare il gap fra ciò che il mercato del lavoro domanda, in termini di competenze e ciò che viene offerto nei vari corsi di formazione.

Per concludere, la formazione continua non è di certo un elemento di forza nella nostra regione, dove soprattutto a seguito della nascita di un figlio le donne non sono messe in condizione di tornare a lavorare proprio per la mancanza di politiche attive volte a favorire la formazione e in alcuni casi, la riqualificazione».

“C’è anche una difficoltà per le donne di fare carriera in Calabria.

Esiste una discriminante di genere?”

«Questo è un problema nazionale atavico che, in mercati locali più fragili come quello calabrese, tende ad accentuarsi.

Uno studio di Harvard mette in evidenza come sono più di trenta le caratteristiche per cui le donne vengono criticate e discriminate sul posto di lavoro.

Fra queste troviamo accento, età, attrattiva, corporatura, colore, conformità di genere e stile comunicativo.

Non bisogna dimenticare anche la questione della maternità, argomento fin troppo attuale e centrale nel mondo del lavoro.

Basta una gravidanza o la sola idea di desiderare un figlio per compromettere l'avanzamento della carriera di una donna e aumentare la sfiducia dei capi e dei colleghi.

L'intensità di pregiudizi si somma ai problemi affrontati dalle donne all'inizio della carriera, come il fatto di essere prese meno sul serio dai colleghi maschi, tra critiche e differenze di retribuzione.

Purtroppo pregiudizi e discriminazioni rimangono nel corso della carriera.

Anche nel settore pubblico, dato ancora più grave, (al di fuori della dirigenza in senso stretto), pure in alcuni degli ambiti nei quali la presenza femminile è molto forte, le donne sono comunque segregate (o quasi) all'interno di qualifiche meno elevate.



Le lavoratrici sono ancora escluse dai ruoli di vertice, sono occupate spesso in settori e professioni meno pagate, sono relegate alle classiche mansioni che richiamano attività domestiche, di cura, di insegnamento e di segreteria, svolgendo così un ruolo “materno” e questo ovviamente ha i suoi riflessi sulle retribuzioni.
Gli stipendi delle donne sono mediamente più bassi di quelli degli uomini».

“Cosa è possibile mettere in campo per facilitare in Calabria l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro?”

«Iniziamo da ciò che c’è: I bonus assunzione, uno degli incentivi più utilizzati, sono troppo deboli o addirittura inefficaci se non ci sono strumenti di supporto al lavoro di cura e se il lavoro di cura continua ad essere compito delle donne.

L’esonero contributivo in caso di assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui evidentemente non è sufficiente e guarda solamente all’impresa.



Le politiche di formazione professionale devono essere quanto più capaci di conciliare il matching fra domanda e offerta di lavoro, il numero dei contratti “non standard” presenti in azienda

deve essere fortemente limitato e controllato (ribadisco, il part-time è la forma di ingresso al mercato del lavoro per una donna su due mentre ciò accade solo per il 26% degli uomini – Istat 2022) e l'utilizzo dello smart-working deve essere ampliato e reso possibile in più casi, rispetto a quelli che lo fanno attivare oggi, a parità di salario. L'implementazione del Fondo per le politiche della famiglia per attuare misure organizzative che favoriscano le madri che rientrano a lavoro dopo il parto va ancora a rilento e non ha una dotazione sufficiente ad affrontare in maniera radicale il problema.

I servizi di conciliazione, parallelamente, devono essere più presenti ed efficaci.

La questione della donna nell'ingresso nel mondo del lavoro risulta cruciale per molteplici aspetti, due dei quali, a mio parere, fondamentali.

Il primo è quello relativo alla crescita demografica.

Un Paese che nei fatti, non tutelando adeguatamente la maternità sul luogo del lavoro, è destinato ad invecchiare in maniera irreversibile, il secondo, relativo a salari e dipendenza economica (dati livelli notevolmente diversi fra uomo e donna) alimenta il fenomeno della violenza domestica e quello della “impossibilità” fattuale nel

denunciarla per mere questioni economiche di sopravvivenza».

“E la Regione può in tal senso prevedere una strategia utile?”

«La Regione può fare molto.

Da un lato può sicuramente incidere su quello che è il portafogli di strumenti utili alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (asili, asili nido, mense etc.).

Allo stesso tempo, e nelle more che il sistema si potenzi, la Regione potrebbe provvedere dei voucher (come ha fatto in passato senza spiegare dettagliatamente perché ha interrotto questa politica) per “acquistare” nel mercato privato servizi di conciliazione riguardanti l’infanzia ma anche l’assistenza verso la terza età.



Tutto ciò all'interno di un sistema rigorosamente controllato e che sia realmente destinato a donne lavoratrici o che abbiano intenzione di entrare nel mondo del lavoro. Andrebbe riattivato lo strumento delle Borse lavoro (alle imprese), includenti una serie di

politiche attive da fruire in azienda o in aziende del settore per una formazione di primo ingresso o continua, e allo stesso tempo andrebbe riproposto lo strumento della "dote occupazionale", in cui i percorsi formativi vengono scelti dalle potenziali lavoratrici che possono così rivolgersi alle aziende che necessitano determinate figure professionali.

Tutto ciò al fine di favorire l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione

della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore».

*A cura di Nacu Elena Madalina e Paffile Natalie,
classe 5°B Liceo Scientifico*

**Testimonianze in merito alla
situazione lavorativa delle donne
calabresi nella Provincia di
Cosenza**

Capitolo III

2.1 Maria, 52 anni

“Sono una donna che ha sempre cercato di accrescere la propria figura in tutti gli ambiti.

Ho preferito contribuire al profitto familiare ritenendomi una donna autonoma, ma la mia condizione lavorativa non mi gratifica abbastanza e ogni giorno di più mi sento insoddisfatta in merito a ciò che faccio.

Sono ormai anni che lavoro come operaia in un'azienda agricola e continua a persistere una disparità di genere a livello economico, e non solo, non c'è la possibilità di una crescita professionale, perciò si inizia a lavorare come operaio e si termina la propria “carriera lavorativa” come tale.



La retribuzione è inferiore a ciò che riporta il contratto di lavoro, non ci si può permettere di ammalarsi perché l'indennità di malattia viene pagata dopo mesi e i giorni cui dovrebbe versare l'azienda ai dipendenti non vengono retribuiti.

Inoltre passano più di due mesi, senza una data precisa, per toccare con mano i soldi guadagnati, e ovviamente tutto ciò scambussola tutto e diventa un serio problema per chi non ha altre entrate all'interno del nucleo familiare.

Un altro arduo problema emerge quando una donna lavoratrice non riesce a conciliare maternità e lavoro, in quanto vige la carenza di asili nido.

Ma sono fortemente convinta che di questa tragica situazione molti ne sono a conoscenza (Istituzioni in merito) ma non viene denunciato nulla.

E purtroppo la colpa è anche degli operai stessi che per paura di perdere il proprio posto di lavoro preferiscono rimanere in silenzio e accontentarsi di questo misero stipendio.

Spero che questa situazione cambi al più presto e io come donna continuerò ogni giorno a combattere per ciò che mi è di diritto, coinvolgendo sempre più persone ad aprire gli occhi.”

2.2 Antonella, 43 anni

Mi chiamo Antonella, ho 43 anni, sono laureata in Ingegneria Gestionale e vivo a Montalto Uffugo.

Sono sposata e ho due bambine di 8 e 3 anni.

Essendo laureata in Ingegneria Gestionale, non ho avuto difficoltà a trovare subito lavoro già all'età di 25 anni.

Fin quando sono stata single e non sposata ho lavorato tranquillamente e senza problemi sul mio posto di lavoro (Responsabile Amministrativo), 8 ore al giorno: uscivo di casa alle 7:30 del mattino e rientravo alle 19:30 circa, perché i miei orari di lavoro erano 8:30 - 13:30 e il pomeriggio 15:30-18:30.

Il grande problema per il mio datore di lavoro subentra quando nel 2014 decido di sposarmi, dopo pochi mesi dal

CI SONO SCELTE CHE NON DOVRESTI
MAI ESSERE COSTRETTA A FARE



matrimonio arriva il licenziamento... il motivo? Perché ora potevo fare figli e "creare problemi al lavoro".

Fui licenziata!!!

Venni richiamata solo quando mia figlia

poteva andare al nido, perché sostanzialmente la mia figura era valida e la mia serietà sul posto di lavoro era immensa, ma io non ce l'ho fatta a lasciare un batuffolo di 12 mesi tutto il giorno al nido, praticamente mia figlia doveva rimanere al nido dalle 7 alle 19, non era possibile. Il mio datore di lavoro non tollerava il fatto che prendessi malattia bambini, quando mia figlia era malata o congedo parentale quando mia figlia doveva fare qualche visita o i vaccini, se facevo assenze per queste motivazioni il giorno dopo in ufficio vi era un'aria irrespirabile, musì lunghi e nervosismo nei miei confronti.

Per cui decisi di dire basta a questo schifo, non potevo fare più questa vita e non potevo più rinunciare al sorriso di mia figlia, così diedi le dimissioni.

Dopo pochi giorni ricevo la telefonata dal mio datore di lavoro, mi disse che l'ufficio senza di me non fruttava abbastanza e mi chiese di ritornare, stabilendo insieme gli orari consoni alla mia vita da mamma.

Da quel momento l'ufficio lo potevo gestire tranquillamente dalle 9 alle 13



e conciliare vita da mamma e da lavoratrice, ma ad una condizione, stipendio dimezzato.

Ho fatto diversi colloqui di lavoro e la prima cosa che mi hanno sempre chiesto era: “Ha figli? Che età hanno? Come farà a conciliare il lavoro con le bimbe?” e con l’esperienza e la rassegnazione ho deciso di non conciliare più nulla, di non lavorare per 12 ore essendo succube di questo sistema, preferendo stare con le mie figlie.

Questa è la vita di molte donne lavoratrici, di molte mamme, questa è la nostra “amata” Calabria.

2.3 Lina, 37 anni

Mi chiamo Lina e ho 37 anni, sono entrata nel mondo del lavoro molto presto perché finite le scuole dell’obbligo ho inseguito il mio sogno: diventare parrucchiera.

Ho seguito il corso, conseguito il diploma e subito dopo ho iniziato a lavorare e nonostante fossi giovane già da allora ho dovuto lottare per ottenere un contratto di lavoro decente, perché si lavorava 8 ore al giorno ma con un contratto part-time

Tanti sacrifici...

Bisognava sempre dimostrare che nonostante fossi donna si sapeva tenere testa a clienti e colleghi maschi.

Non avevo la macchina, ma la voglia di indipendenza era tanta quindi finché non ho preso la patente viaggiavo col bus, uscivo la mattina alle 7 per rientrare la sera alle otto e mezza.

Poi dopo tanto arriva finalmente il contratto tanto sognato, contratto a tempo indeterminato, ma un problema di salute mi costringe ad abbandonare il mio sogno ed il mio lavoro.

Anche stavolta però mi rimbocco le maniche perché non volevo dipendere da nessuno e mi imbatto nel mondo dei call center, un mondo subdolo nel quale rimango nove anni, in cui non si bada alle persone, ma solo ai numeri, se sei brava e riesci a vendere un tot di prodotti, va benissimo, altrimenti sei solo un numero da eliminare.

Devi andare bene per forza se vuoi portarti a casa uno stipendio dignitoso, non hai nessun diritto, un contratto di lavoro che non tutela niente, né contributi, né malattia, né ferie.

Niente di niente!

Un lavoro che svuota ogni giorno il cervello per garantirti uno stipendio.

Vorrei che questo sistema cambiasse, che ci fosse lavoro per tutti, perché noi abbiamo voglia di lavorare, ma

soprattutto che avessimo contratti e retribuzione giuste e dignitose, perché lavoro è DIGNITÀ!

2.4 Francesca, 31 anni

Sono una donna 31enne in divisa.

Donna, moglie e mamma.

Conciliare tutto a volte non è facile, ma quando mi fermo a pensare ciò che ho fatto finora sono più che soddisfatta. Ho lasciato casa dei miei genitori da 'piccola' (19 anni) appena finito il liceo per inseguire un mio sogno, quello di entrare nelle forze armate, ho trascorso un anno in aeronautica militare a 1000 km da casa, non mi spaventava la distanza, né tantomeno la vita da militare, sono sempre stata una ragazza precisa e dedita al dovere perciò non ho incontrato grosse difficoltà in questa esperienza, a parte quello di dover fare valere il proprio modo di essere in mezzo a tante ragazze attente alla manicure o al trucco piuttosto che a capire di chi fidarsi e chi no.

Io sono stata una delle poche, o per non dire l'unica, che spesso venivo impiegata anche in lavori di muratura presso la base in cui facevo servizio, ma non mi sono mai lamentata per i graffi sulle braccia o per le mani

screpolate e devo dire che ogni tanto mi piaceva anche fare qualcosa di diverso, ridevo soprattutto quando capitavo con dei ragazzi che non sapevano neanche aprire un sacco di cemento.

Per me, in un lavoro in divisa non dovevano esistere differenze tra uomini e donne e io potevo dimostrarlo; non dovrebbero esserci pregiudizi per certe cose, ma per noi qualunque cosa facciamo o diciamo e in qualunque modo venga fatta o detta non va mai bene, solo perché siamo DONNE.

Ritornando a me, dopo un anno in aeronautica sono stata congedata e sono tornata a casa dei miei, dove non volevo pesare su di loro e sono andata a lavorare stagionalmente in un'azienda agricola, dove tutto era peggio, i pregiudizi, il lavoro, anche i colleghi e non era riconosciuto niente a noi come dipendenti: i diritti? Cosa sono?

Ci saremmo detti lì per lì; nel frattempo mi allenavo e studiavo per superare un concorso.

A 22 anni sono ripartita, ho indossato una divisa ed è quella che indosso ancora oggi tutte le mattine.

Non faccio un lavoro facile, non è molto conosciuto all'esterno, c'è gente che ci chiama corrotti e chi invece

onora ciò che facciamo 'in galera', eh beh sì, lavoro in Polizia Penitenziaria.

Nel frattempo ho preso una laurea triennale, una magistrale e anche un master.

Mi sono sposata, ho avuto un bambino e anche un avanzamento di carriera.

A volte sembra che in poco tempo (9 anni) ho fatto tanto, a volte invece mi sembra di aver fatto poco e mi accorgo di voler fare sempre di più.

Devo dire che spesso il lavoro è pesante, ma non fisicamente, lo è mentalmente e non è facile da spiegare a chi non lo vive come me, come noi (Polizia penitenziaria), ma a me ha dato, e spero continuerà a dare, tante soddisfazioni.

Quello che spero però, è che in futuro verremo riconosciute ancor di più per ciò che facciamo e che la gente non faccia di tuttata un'erba un fascio.

A cura di Paffile Natalie, classe 5°B Liceo Scientifico

**Storia e commento di quattro
articoli della Costituzione Italiana**

Capitolo IV

3.1 Articolo 2

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

La storia

Durante i lavori dell’Assemblea costituente, la discussione di questo articolo si concentrò sull’aggettivo con cui definire i diritti dell’uomo.

Fra quelli proposti vi furono: «fondamentali», «incancellabili», «essenziali», «eterni», «sacri», «originari», «imprescrittibili», «irrinunciabili», «naturali»

La scelta cadde su «inviolabili»



«insopprimibili»,
e «inviolabili!»
poiché l’aggettivo

sottintendeva un significato non soltanto giuridico, ma anche storico e filosofico: secondo i costituenti, infatti, l'espressione «diritti inviolabili» stava ad indicare quelli espressamente indicati negli articoli della Carta, nonché quelli naturali e preesistenti alla formazione dello Stato (per esempio, il diritto di vivere, di parlare, di procreare...).

Fu deciso, inoltre, di inserire un esplicito richiamo ai «doveri inderogabili» in quanto – poiché ogni singolo individuo è inserito all'interno di una comunità (il quartiere, la città, lo Stato...) – senza il loro rispetto non sarebbe possibile alcuna convivenza civile. Anche in questo caso i doveri intesi dai costituenti comprendevano quelli indicati dalla Carta e quelli cosiddetti naturali (rispetto della vita dell'altro, delle libertà altrui...).

Il commento


Il secondo articolo afferma il principio personalista che, come ha stabilito la Corte Costituzionale (167/1999), «pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana». La tutela dei diritti dell'uomo, quindi, rappresenta un tratto essenziale del carattere democratico della

Repubblica.

La giurisprudenza sembra ormai concordare con l'opinione secondo cui il concetto di «inviolabilità» non riguarda solamente la protezione dei cittadini dalle illecite intromissioni delle autorità nella loro sfera privata, ma costituisce un invito effettivo affinché le istituzioni si adoperino per soddisfare le esigenze primarie dei singoli individui. L'articolo, inoltre, stabilisce altri due principi di grande importanza: quello pluralista (la tutela dei diritti si estende anche a quelle formazioni sociali – famiglia, scuola, partiti politici, associazioni... – in cui si realizza la personalità dei singoli individui) e quello solidarista (la Costituzione, cioè, impone ai cittadini il rispetto di una serie di doveri quali, per esempio, la difesa della patria o il regolare pagamento delle tasse).

3.2 Articolo 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”



La storia

L'Assemblea costituente inserì questo articolo – dal contenuto essenzialmente programmatico – fra i diritti fondamentali nella convinzione che il **principio di uguaglianza** dovesse rappresentare il cuore della Carta costituzionale e uno dei criteri fondamentali sui quali fondare

l'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

La finalità dei costituenti era quella di affermare con forza e con chiarezza uno degli obiettivi principali della Costituzione: quello, cioè, di eliminare gli ostacoli che fino ad allora avevano impedito a tutti i cittadini di godere di una **pari dignità sociale**. Per questo motivo si vollero indicare già nel primo comma dell'art. 3 alcuni di questi impedimenti (la diversità di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche) e inserire l'espressione «condizioni personali», che rimarcava la volontà di evitare discriminazioni basate sulle caratteristiche del singolo cittadino (durante i lavori preparatori, per esempio, si fece riferimento alla cecità, affermando espressamente che questa non doveva rappresentare una condizione discriminante).

Il commento

L'art. 3 introduce i principi di **uguaglianza formale** (ciascun cittadino ha pari dignità di fronte alla legge) e di **uguaglianza sostanziale** (ovvero, l'uguaglianza effettiva fra i cittadini).

Poiché nella realtà quotidiana esistono numerosi fattori di disuguaglianza, l'art. 3 affida alla Repubblica il compito di ridurre le disparità sociali tra i cittadini.

In sostanza, la Costituzione dice che per uguaglianza non si può intendere solamente quella formale davanti alla

legge, ma anche l'equa distribuzione dei diritti (questi devono avere uguale valore per ciascun cittadino, a prescindere dalla sua posizione sociale). *Secondo la giurisprudenza più recente, alla luce dei principi costituzionali l'uguaglianza deve essere intesa non solamente come «uguale distribuzione di beni», ma anche come «uguale possibilità di acquisirli».* *Nel corso degli anni, inoltre, si è andata affermando un'interpretazione dell'art. 3 secondo cui la «pari dignità» della persona va intesa come un principio che impedisce qualsiasi forma di discriminazione.*

3.3 Articolo 4

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

La storia

Nel progetto originario, questo articolo faceva parte del Titolo sui *Rapporti economici*.

In un secondo momento, fu deciso di inserirlo fra i *Principi fondamentali* per sottolineare che il «diritto al lavoro» non rappresentava una norma giuridica, ma un principio programmatico, un invito al legislatore affinché si adoperasse per rendere possibile una politica volta alla riduzione della disoccupazione e a promuovere la piena occupazione (ovvero, garantire un lavoro a ciascun cittadino).

Il secondo comma fu approvato dopo un acceso dibattito. In origine, infatti, l'art. 4 prevedeva un terzo comma che stabiliva una sanzione – la decadenza dall'esercizio dei diritti politici (per esempio, il diritto di voto e di eleggibilità) – per quei cittadini che non avessero adempiuto al dovere di lavorare. Il terzo comma fu soppresso dall'Assemblea con una votazione a scrutinio segreto (235 favorevoli, 120 contrari).

Dopo la soppressione, il secondo comma assunse un significato di principio morale e, per questo, non si prevedeva più alcuna sanzione per la sua inadempienza.

Il commento

L'art. 4 ha posto al legislatore notevoli problemi di interpretazione perché il lavoro non è semplicemente un'attività che concorre al «progresso» della società, ma costituisce la fonte di sostentamento dell'individuo.

Nel corso degli anni si sono scontrati due indirizzi giurisprudenziali: uno ha fatto coincidere il primo

comma dell'art. 4 con il diritto ad avere un posto di lavoro e a conservarlo; l'altro ha identificato il diritto al lavoro in un principio volto a vincolare le istituzioni e la collettività all'obiettivo programmatico di assicurare a ogni individuo lo svolgimento di un'attività idonea a consentirgli una dignitosa qualità di vita. *La più importante applicazione dell'art. 4 si è avuta con la Legge 300/1970 nota come **Statuto dei lavoratori**: questo provvedimento ha stabilito fondamentali norme a tutela dei diritti personali e sindacali (favorendo l'attività dei sindacati nei luoghi di lavoro).*

Inoltre, lo Statuto ha posto dei precisi limiti ai poteri degli imprenditori e ha imposto il rispetto della libertà, della sicurezza e della dignità dei lavoratori subordinati.

3.4 Articolo 37

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali

norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione.”

La storia

Approvando l'art. 37 i costituenti vollero inserire nella Costituzione precise garanzie a tutela dei lavoratori più deboli: le donne e i minori. Quanto alla **tutela delle donne lavoratrici**, l'on.

Aldo Moro (Democrazia cristiana) affermò: «[...] il riferimento alla essenzialità della missione familiare della donna è un avviamento necessario e un chiarimento per il futuro legislatore, perché esso, nel disciplinare l'attività della donna nell'ambito della vita sociale del lavoro, tenga presenti i compiti che ne caratterizzano in modo peculiare la vita».

Il secondo e il terzo comma sulla **protezione del lavoro dei minori** furono proposti dall'on. Bruno Corbi (Partito comunista italiano) che evidenziò come la legge del 26 aprile 1934 sul lavoro minorile fosse «la più arretrata fra quelle esistenti», mettendo in evidenza l'alto numero di giovani (un milione e mezzo su sei milioni e mezzo di iscritti alle organizzazioni sindacali) addetti a svolgere «un lavoro faticosissimo e pericolosissimo».

Il commento

L'articolo ha permesso l'approvazione di una legislazione volta ad affermare la **piena uguaglianza formale** tra lavoratori e lavoratrici.

In particolare, la legge n. 903 del 1977 stabilisce che «è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale».

Inoltre, a partire dagli anni Novanta si è andata affermando una politica tesa al raggiungimento dell'**uguaglianza sostanziale** (ovvero, effettiva), attenuando «un evidente squilibrio a sfavore delle donne, che, a causa di discriminazioni accumulate nel corso della storia passata per il dominio di determinati comportamenti sociali e modelli culturali, ha portato a favorire le persone di sesso maschile». Quanto ai minori, la legislazione vieta il lavoro dei bambini (fino ai quindici anni di età) e consente quello degli adolescenti (fra i 15 e i 18 anni), purché il minore sia riconosciuto idoneo all'attività lavorativa mediante un esame medico e gli sia garantita la frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

A cura delle classi 5°A e 5°B del Liceo Scientifico

**Seminari di approfondimento della
Costituzione italiana sul tema del
lavoro.**

**In collaborazione con il Professor Silvio
Gambino,
Docente dell'Università della Calabria.**

Capitolo V

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”

5.1 Costituzione e Principi fondamentali

La Costituzione italiana del 1947 espressione di quella cultura democratica europea che, dopo l’esperienza autoritaria e totalitaria del nazifascismo, riafferma la validità dei principi democratici nell’ulteriore consapevolezza di “proteggere” il sistema democratico, ma anche una eguaglianza ed una “pari dignità sociale” di tutti i cittadini.

La Costituzione nasce sulla base di una larga intesa fra le maggiori forze politiche presenti in Assemblea costituente e da un **sentimento di difesa dell’unità nazionale**.

In Italia una delle maggiori riflessioni sul concetto di costituzione si deve a **Costantino Mortati** che già nel 1939 elaborò la nozione di **“Costituzione in senso materiale”**.

Secondo Mortati l'art. 1 Cost. esplicita i "caratteri coesenziali" della nostra forma di Stato.

L'art. 1 Cost. ("L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro") **esprime "l'idea-forza", che è alla base della intera Costituzione)**

Il principio democratico esclude che singoli o gruppi siano detentori di una verità assoluta, essendo possibili solo verità relative nel rispetto del principio di tolleranza.

È il principio dell'inviolabilità della dignità dell'uomo il fondamento sostanziale della democrazia (Haeberle). Pertanto **il principio democratico**, quale elemento costitutivo della forma di stato, permea di sé tutte le strutture dell'ordinamento e ciascuna delle disposizioni costituzionali ha la funzione di "svolgere" e di "integrare" il principio democratico.

La dottrina si è più volte interrogata sul significato del richiamo al lavoro di cui all'art. 1 cost. **come fondamento della Repubblica**, e – secondo Mortati - "nel lavoro si realizza la sintesi fra il principio personalista (che implica la pretesa all'esercizio di un'attività lavorativa) e quello solidarista (che conferisce a tale attività carattere doveroso)".

Il lavoro svolge così la **funzione di "motore di mobilità sociale"** e le relative disposizioni costituzionali possono

essere raccolte a seconda che attengano direttamente alla disciplina dei rapporti di lavoro o piuttosto pongano garanzie a tutela dell'obbligo costituzionalmente imposto al legislatore.

Posizione "centrale" è rivestita dall'**art. 4 Cost.**, solo nella misura in cui "venga assolto l'obbligo ... di promuovere le condizioni necessarie a rendere effettivo il diritto al lavoro" e in tale veste l'art. 4 può essere inteso come "diretta applicazione" dell'art. 1.

il principio del diritto al lavoro, di cui all'art. 4 richiama il ruolo centrale degli artt. da 41 a 45 della Costituzione.

5.2 Diritti del lavoro e Costituzione economica italiana ed in Europa

Il lavoro è dunque strumento di realizzazione della personalità, giacché solo mediante il lavoro è possibile, affrancandosi dalla necessità, godere appieno delle libertà civili e partecipare (come recita l'art. 3 cost.) «all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Il diritto al lavoro, tuttavia, è il diritto sociale su cui maggiormente fanno leva quelle tesi che mirano a

svuotare di contenuto i diritti sociali, relegandoli nel limbo dei programmi da attuare.

La Carta Repubblicana muove dalla consapevolezza che le condizioni preliminari di un sistema democratico non possono ritenersi soddisfatte solo dalla garanzia delle libertà individuali e della dialettica parlamentare, ma anche dalla necessaria «garanzia minima a carattere sociale».

Risponde a esigenze umane la decisione di fondare la Repubblica sul lavoro. Dire lavoro è lo stesso che dire lavoratore e lavoratrice riconoscendo dignità alla condizione umana.

Sono oggettivi i **corollari della solidarietà e quello dell'eguaglianza.**

La solidarietà come scopo, obiettivo, da conseguire, come programma istituzionale prescritto costituzionalmente e raggiungibile per mezzo ed al costo della lotta per il diritto, lotta che tanto intensa può essere in quanto pacifica.

L'eguaglianza è il compito inderogabile della Repubblica. Il collegamento al lavoro della norma che impone il raggiungimento dell'eguaglianza sostanziale è esplicitato testualmente dall'indicazione del compito della Repubblica di 'rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese'.

Sistema dei diritti sociali.

Si specifica nella sfera degli *status* riconosciuti a ciascuno degli individui che compongono la classe lavoratrice. *Status* che definiscono, nei diritti che li compongono, l'insieme delle donne e degli uomini che dal lavoro ricavano il sostegno per la loro esistenza quotidiana, scandendone le ore. Quelle ore che sanno perciò quanto sforzo umano viene impresso nelle merci e nei servizi, nelle opere che le donne e gli uomini offrono al prodotto sociale, alla ricchezza socialmente prodotta. Ed è questa qualità duplice del lavoro, di essere sociale ed insieme l'indispensabile supporto del singolo per vivere e potersi riprodurre, che pretende ed ottiene, ad uno ad uno e tutti insieme, i diritti costituzionalmente riconosciuti. Seguono e, ovviamente, con pari grado di efficacia e di intensità riconosciuta, altri diritti da quello alla tutela di ogni forma di lavoro che ciascun lavoratore o lavoratrice si trova a svolgere, a quello alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del proprio lavoro e comunque sufficiente ad assicurare a ciascun lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Diritto, questo, di grande valore giuridico, economico, sociale e culturale che rivela l'altissimo grado di civiltà che la Costituzione repubblicana raggiunse riconoscendolo.

Ma è bene completare la menzione dell'intera serie dei diritti sociali, da quello alla durata congrua della giornata lavorativa, a quello al riposo settimanale, alle ferie retribuite, all'uguale trattamento giuridico ed economico delle donne e degli uomini a parità di lavoro, ad ottenere, da parte delle donne, condizioni di lavoro che consentano l'adempimento delle funzioni familiari ed adeguata protezione come madri, così come ad adeguata protezione hanno diritto i bambini. Ad essi si aggiungono: il diritto alle prestazioni adeguate alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, e, per gli inabili e minorati, il diritto all'educazione ed all'avviamento al lavoro. **Non vanno tralasciati, però, i diritti sociali non immediatamente riferibili alla posizione di lavoratore/lavoratrice**, e cioè, il diritto alla salute, all'istruzione e di raggiungere, per i capaci e i meritevoli, i gradi più alti degli studi, così come quello al mantenimento ed all'assistenza sociale, e degli inabili e minorati all'educazione ed all'avviamento al lavoro. Diritti umani quanto mai indefettibili che ottengono riconoscimento proprio in concomitanza con quelli dei lavoratori, a dimostrare quanto estesa sia stata la

civilizzazione della convivenza umana raggiunta costituzionalmente ad opera del movimento operaio nella seconda metà del secolo scorso.

5.3 I ritardi nell'attuazione della Costituzione ed il ruolo di supplenza operato dalla Corte costituzionale nel campo della parità dei diritti

Il ruolo della Corte costituzionale è particolarmente importante giacché è stata la Corte a porre rimedio alle omissioni del legislatore nell'attuazione della Costituzione.

È nota la denuncia lanciata da Calamandrei all'inizio degli anni Cinquanta circa **“l'ostruzionismo di maggioranza”** nella attuazione della Carta costituzionale.

La situazione internazionale (la c.d. “guerra fredda”), con l'irrigidimento delle rispettive posizioni politiche, aveva infatti portato alla fine del periodo di dialogo fra le forze politiche e ad un “congelamento” dell'attuazione della costituzione. Ed infatti solo nel 1956 entra in funzione la Corte costituzionale e solo nel 1958 viene approvata la legge (n.195) che regola il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Negli anni cinquanta (a partire dalla l. n. 230 e 841 del 1950) si registra la riforma fondiaria (v. l. n. 379 del 1967);

negli anni sessanta la riforma della scuola media, la nazionalizzazione delle imprese che producono energia elettrica;

nel 1970 è adottato lo statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970), la legge (la n. 352) che disciplina l'istituto referendario nonché l'attuazione dell'ordinamento regionale. È solo con la legge n. 833 del 1978 che viene istituito il servizio sanitario nazionale. Nel 1988 abbiamo la legge che disciplina l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (prevista dall'art. 95 Cost.) e che regola la potestà normativa del governo.

Nel 1990 abbiamo la legge di disciplina del procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti della p.a. (l. n. 241 del 1990) e la legge n. 146 del 1990 (di regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici), nonché la legge sulle autonomie locali ex art. 5 Cost. (l. n. 142 del 1990).

La parificazione fra uomo e donna (spesso discriminata in numerose leggi) è avvenuta non mediante un rapido intervento del legislatore repubblicano, bensì ad opera di pronunce della Corte costituzionale inevitabilmente costretta ad una pluralità di interventi settoriali. Solo nel

1991 con la legge n. 125 il legislatore ha introdotto la disciplina delle azioni positive per la realizzazione della **parità uomo-donna** nel mondo del lavoro. Ed è stata la Corte costituzionale ad operare una “ripulitura” del codice penale dai reati di matrice “fascista”.

Ricca è la giurisprudenza costituzionale relativa ai principi fondamentali e di cui in questa sede appare opportuno tratteggiare solo le linee principali. Ma soprattutto va rimarcato che i “Principi fondamentali” nella giurisprudenza costituzionale hanno avuto spesso declinazioni sia come criteri ermeneutici, sia come fondamento dell’affermazione di limiti insuperabili alla revisione costituzionale, sia come principi immediatamente operativi.

**Rosa Oliva: la storia di un diritto
negato**

Capitolo VI

Rosa Oliva di origine napoletana, appena laureata in Scienze Politiche non viene ammessa al concorso per diventare prefetto, in quanto donna.

Così Rosa fece ricorso con il Ministero dell'Interno sentendosi offesa del rifiuto ricevuto. Nella sua battaglia venne sostenuta pienamente dall'avvocato Costantino Mortati, un costituzionalista nonché il suo professore universitario.

Con l'articolo 7 della Legge 17 luglio 1919, il quale impediva l'accesso delle donne alle carriere e uffici pubblici,

in riferimento all'articolo 51, primo comma della costituzione, la corte composta da Aldo Santulli, Gaetano Azzariti, Giuseppe

Branca, Giovanni Cassandro dichiarò l'illegittimità della norma.



Grazie alla sentenza numero 33 del 13 maggio 1960, Rosa Oliva l'artefice della questione in corso pose l'Italia di fronte al tema della parità dei sessi, da quell'istante le discriminazioni di genere caddero e le donne divennero prefetti, magistrato e tanto altro.

"Dopo la laurea nel 1958 alla Sapienza, presentai quella domanda per diventare prefetto nel concorso bandito dal Ministero dell'Interno." racconta, "Era richiesto un requisito oltre alla laurea: appartenere al sesso maschile. Feci lo stesso la domanda perché nel frattempo, avendo studiato il diritto costituzionale che mi aveva molto interessata, mi facevo forte dell'articolo 3: "Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso", e dell'articolo 51 che ribadisce questo principio di uguaglianza per le cariche elettive e le carriere pubbliche.

C'erano un'incoerenza tra quello che mi insegnavano i miei professori e il fatto che soltanto i miei colleghi maschi potevano diventare diplomatico e prefetto, le due carriere principali di sbocco per la mia laurea.

Alle colleghe laureate in Giurisprudenza, era vietato diventare magistrato».

Rosa Oliva fu chiamata in commissariato.

«Mi avvisarono che la domanda era stata respinta, non essendo uomo non avevo diritto di partecipare al concorso.

Portai la comunicazione scritta a Mortati che era uno dei patrocinanti in Cassazione si era occupato dei ricorsi della Corte Costituzionale.

Sto rivivendo quel periodo e mi sono chiesta che cosa sarebbe successo se avesse rifiutato di assistermi come avvocato.

Forse mi sarei fermata.

Gli riconosco il grande merito di avermi aiutata.

La Corte, giudici tutti uomini- non c'era mai stata una donna - il 13 maggio del 1960 emise la prima sentenza in materia di parità.

Immediatamente furono aperti i concorsi in prefettura e in diplomazia.

Al primo che bandirono fui ammessa: non ne avevo la preparazione, non mi presentai ma ebbi la soddisfazione di non restarne esclusa per legge».

La sentenza di Rosa Oliva giunse in Parlamento e nel 1963 fu approvata la legge che aprì la magistratura alle donne.

Nel frattempo Rosa ha vinto un altro concorso ed è entrata nell' amministrazione finanziaria, all' Intendenza di finanza.

Si è sposata e ha avuto due figli, poi verso i 40 anni arrivò ad un momento critico della sua vita «e ho lasciato il lavoro: mai però casalinga a tempo pieno.

Con i figli ormai cresciuti, avendo seguito con impegno sociale i problemi delle donne, sono stata esperta giuridica in Parlamento, alla Camera e al Senato.

Ombretta Fumagalli Carulli, che era sottosegretario all' Interno, mi ha chiamata come segretaria particolare, l'ho seguita alla Sanità dove mi sono occupata di terapie del dolore». Rosa Oliva ha sempre lavorato contribuendo ad un futuro migliore in cui la donna fosse protagonista.

Lo fa con la sua associazione "Aspettare stanca" e attraverso il comitato "50 33 60" iscritto su Facebook.

«I condizionamenti per raggiungere una vera uguaglianza tra i sessi nel nostro Paese sono ancora tanti - osserva con rammarico - e tanto è il lavoro da fare.

Difficile trovare coppie davvero paritarie e conciliare lavoro e famiglia. Io stessa, pur così battagliera, non ci riuscii».

*A cura di Nacu Elena Madalina e Paffile Natalie,
classe 5°B Liceo Scientifico*

Tutela dei minori

7.1 Oltre ad aver sensibilizzato una vera e cruda realtà della figura femminile nella società e nel mondo del lavoro, riteniamo che la tutela dei minori sia un tema di



ulteriore importanza nella società. Si tratta di garantire il benessere, la sicurezza e lo sviluppo sano dei bambini e degli adolescenti.

Questo include proteggerli da ogni forma di abuso, violenza, sfruttamento e discriminazione. In Italia, la tutela dei minori e degli adolescenti è conseguita dalla Legge n. 285 del 27 dicembre 1997, nota come "Legge quadro sulla protezione dell'infanzia e dell'adolescenza".

La tutela dei minori coinvolge molteplici settori, come la famiglia, la scuola, le istituzioni pubbliche e private, nonché la comunità nel suo insieme. Per garantire la tutela dei minori, è essenziale promuovere politiche e leggi specifiche che tutelino i diritti dei bambini e degli adolescenti. Inoltre, è fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di proteggere i minori e fornire

loro un ambiente sicuro e stimolante in cui possano crescere e svilupparsi in modo sano ed equilibrato. Educare genitori, insegnanti e operatori del settore sull'importanza della tutela dei minori è altrettanto cruciale per creare una società più consapevole e attenta alle esigenze dei più giovani. *

La tutela dei minori è un impegno che richiede la partecipazione di tutti.

Ogni individuo e istituzione ha il dovere di garantire ai bambini e agli adolescenti di crescere in un ambiente sicuro e amorevole. Educare sulla prevenzione degli abusi, promuovere la



consapevolezza sui diritti dei minori e offrire sostegno alle famiglie sono passi cruciali per proteggere la vulnerabilità dei più giovani. Insieme possiamo costruire una comunità che valorizzi e rispetti i ragazzi, fornendo loro le basi per un futuro luminoso e promettente, in cui siano pronti a realizzare i propri sogni e a contribuire positivamente alla società.

**Immagine realizzata con l'IA.*

A questa lotta si è affiancata la nostra Regione, la Calabria, la quale ha presentato al Governo Italiano la proposta di legge sulla *Mozione sull'età del consenso**. Con questa proposta, la Calabria vuole spingere affinché nel nostro Paese l'età del consenso, ad oggi fissata a 14anni, venga alzata.

“Accampiamo la pretesa di ricostruire intorno ai bambini e agli adolescenti il dovuto rispetto, andando in controtendenza rispetto a un quadro istituzionale transnazionale impegnato ad adultizzare sempre di più i bambini e gli adolescenti”, queste le parole di Filippo Marziale tratte dalla *Mozione*, nonché *Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria*.

**In allegato la Mozione sull'età del consenso presentata al Consiglio Regionale della Calabria.*

*A cura di Nacu Elena Madalina e Paffile Natalie,
classe 5°B Liceo Scientifico*

7.2 Madri (Storie di luna e maree di Lena)

Dai tortuosi vicoli, fuori e dentro le mura del manicomio, Lena annota le storie che ascolta su foglietti di carta e le ripone in una borsa di tela rossa per non dimenticarle. L'uomo che suonava l'organo sotto la finestra del manicomio la sta aspettando sul molo. Storie di reclusione in luoghi dove le donne sono rinchiusi, urlano per strada, non si lavano i capelli, non si pettinano; storie di uomini che vogliono le donne come una proprietà, animali da partorire, serve accudire. È una storia di morte e parto violento e di arresti domiciliari. Marisa Fasanella fa a pezzi l'ordinario e rivela i conflitti e il non raccontato.

7.3 Aziza (La prostituta bambina)

Una delle storie racchiusa nel libro di Marisa Fasanella, parla di Aziza una piccola bambina fin dalla sua innocenza ha visto avvicinarsi a lei l'incubo è il terrore della violenza sul suo piccolo e illeso corpo. La storia inizia proprio con il racconto di una quotidianità



semplice e tranquilla, violata da un essere lurido e peccaminoso, il coinquilino della madre che tutte le notti abusa della piccola e indifesa Aziza.

Aziza una piccola bambina indifesa che come tante altre, si chiude nel suo dolore mostrando all'esterno parte dei danni arrecati dalle violenze; Aziza riesce nonostante gli evidenti segni onnipresenti ogni giorno sul suo corpo, che gli ricordano quei momenti bui; riesce a viaggiare con la mente, vivendo ogni piccolo evento della vita quotidiana con un'attenzione diversa che solo chi soffre in silenzio come lei possiede; un dono diremmo, beh di solito alla parola dono attribuiamo mille bei significati

ma come ogni cosa dobbiamo essere realisti e capire che ogni cosa bella racchiude anche un lato brutto.

Infatti, chiunque abbia rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o di altre utilità, anche solo promesse, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro.

Inoltre, chiunque organizzi o pubblicizzi un viaggio finalizzato al godimento di un atto di prostituzione a danno di minori o un viaggio che comporti tale atto è punito con la reclusione da un minimo di sei anni a un massimo di 12 anni e con una multa da un minimo di 15.493 euro a un massimo di 154.937 euro.

Se il reato è commesso a danno di una persona di età inferiore ai 18 anni, l'autore del reato non può addurre come scusa l'ignoranza dell'età dell'autore, a meno che non si tratti di ignoranza inevitabile.

Si noti che, per quanto riguarda i maggiorenni, chiunque in qualsiasi modo agevoli o sfrutti la prostituzione di un'altra persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con una multa da 258 a 10.329 euro.

Tuttavia, la condotta di un cliente che, dopo l'instaurazione di un rapporto di prostituzione, accompagna un'altra persona in auto nel luogo in cui si

svolge la prostituzione non costituisce il reato di favoreggiamento della prostituzione.

Tuttavia, una persona che commette un atto indecente in un luogo pubblico o in un luogo aperto o esposto al pubblico è passibile di una multa da 5.000 a 30.000 euro. Dato che la violenza sessuale è un reato, concentriamoci sugli atti sessuali senza denaro o altri vantaggi nei confronti di minori che non hanno compiuto 16 anni. In questo caso, l'autore del reato è un genitore, incluso un tutore, un genitore adottivo, un genitore convivente, un tutore o una persona a cui il minore è affidato per l'educazione, l'istruzione, la guida, la vigilanza o la cura, o una persona che vive con il minore.

Chi abusa della propria autorità su un minore che ha compiuto 16 anni e commette un atto sessuale su un minore che ha compiuto 16 anni è punito con la reclusione per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni.



Tuttavia, il minore che ha rapporti sessuali con un minore che ha compiuto 13 anni non è

punibile se la differenza di età tra i soggetti è inferiore a tre anni.

Infine, chiunque adeschi un minore di 16 anni al fine di commettere i reati di prostituzione minorile, turismo a scopo di sfruttamento della prostituzione minorile o rapporti sessuali con un minore è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a ottenere la fiducia di un minore mediante artifici, lusinghe o intimidazioni, compreso l'uso di Internet o di qualsiasi altra rete o mezzo di comunicazione. Quando i reati di rapporti sessuali con un minore e di adescamento di un minore sono commessi nei confronti di un minore di 18 anni, l'autore del reato non può addurre come scusa l'ignoranza della sua età.

Un genitore, compreso un genitore adottivo, un genitore convivente, un tutore o qualsiasi altra persona a cui il

minore è affidato per la cura, l'educazione, la guida, la supervisione o la custodia, o che non ha una relazione di convivenza con il minore.

Molte volte però la legge non segue quelli che sono i veri danni irreparabili, vero quelli recati alle vittime, come dice la piccola Aziza “Il mare è un ammasso di carne bambina, di ombrelloni volati dal vento, di cielo nudo che si striata di rosso”.

Fa riflettere il fatto che queste parole affiorano nella mente di una piccola bambina indifesa che ha conosciuto troppo presto una vita cupa priva del vero amore.

A cura di Taranto Jasmine, classe 4°B Liceo Scientifico

Riflessioni conclusive

Noi studenti e studentesse dell'Istituto Enzo Siciliano, Uomini e Donne e quest'ultime future madri, ci siamo dedicati con molto impegno a mostrare il mondo, le condizioni e gli ostacoli di fronte ai quali siamo posti ogni giorno.

Il nostro scopo è quello di portare in luce la verità e la realtà che spesso viene oscurata e per di più ignorata.

Lo sfruttamento e la disparità di genere sono da sempre temi molto frequenti sin dagli anni 90, per non citare i secoli prima, e il pensare che in un mondo ormai del tutto moderno vi siano ancora presenti problemi del tipo, ci preoccupa.

La realizzazione di questo progetto ci ha permesso di conoscere a fondo quella che è la realtà nella Regione in cui viviamo, la Calabria, e avere un colloquio con diverse donne che hanno denunciato la loro posizione sociale e lavorativa nella provincia di Cosenza.

Cercheremo di contribuire anche nel nostro piccolo affinché ci sia finalmente un cambiamento, in cui anche le leggi in vigore vengano applicate realmente.

Le stesse considerazioni sono valide anche sulla tematica connessa alla tutela dei Minori.

Nella società odierna vi sono registrati dati sempre più preoccupanti come lo sfruttamento dei minori nel campo lavorativo.

Apprezziamo molto che la Regione Calabria con la Mozione presentata a Consiglio per l'approvazione risulta essere la prima Regione in Italia a focalizzare questo tema.

All'uopo si ringrazia la Camera dei Deputati, il Senato, il Miur che attraverso questo progetto ci ha permesso di ri-studiare gli articoli fondamentali della Carta Costituzionale.

Questa nostra ricerca ha cercato di dare uno spaccato sia della condizione della donna sia della condizione dei minori nella nostra Terra.

Siamo consapevoli dei nostri limiti, ma anche delle nostre capacità per contribuire ad una Cittadinanza attiva e multiculturale.

Appendice



Consiglio regionale della Calabria
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

MOZIONE SULL'ETÀ DEL CONSENSO

Presentata dal consigliere regionale **Giuseppe Neri**
e approvata dal Consiglio regionale della Calabria

Prefazione del presidente del Consiglio regionale della Calabria **Filippo Mancuso**

A cura di
Antonio Marziale e Stefania Valente

LARUFFA EDITORE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

XII LEGISLATURA

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FILIPPO MANCUSO

MOZIONE N. 59/12 DEL 19/07/2023
di iniziativa del Consigliere GIUSEPPE NERI recante: "Età del consenso"

Il Consiglio regionale,

Premesso che:

- ogni minore ha diritto alle misure di protezione rese necessarie dalla sua condizione di fragilità e che il benessere e l'interesse superiore dei bambini sono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e devono essere promossi senza alcuna discriminazione;
- considerato che la necessità di concedere una protezione speciale al minore è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novembre 1959 per la quale questi, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa

21

un'adeguata protezione giuridica, in modo da essere in grado di crescere in maniera sana e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e dignità; protezione riconosciuta anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

- tenuto conto che l'articolo 34 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo impegna gli Stati sottoscrittori a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale, attraverso l'adozione di ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale e l'articolo 24 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prevede che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse del minore deve essere considerato preminente;

- osservato che la Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 27 novembre 1996, che tiene conto dei risultati del Congresso di Stoccolma dell'agosto del 1996, fornisce elementi di risposta specifici e concreti in materia di lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia, posto che lo sfruttamento sessuale dell'infanzia nel turismo non riguarda solo i pedofili, che costituiscono il "nocciolo duro" degli abusi sessuali sui minori, ma anche chi commette abusi "preferenziali" e "occasionalmente" e che, quindi, ai fini della risoluzione del problema, è indispensabile elaborare un approccio globale, comprendente sia un maggiore intervento degli Stati e delle organizzazioni internazionali competenti, sia le numerose iniziative della società civile e di organizzazioni non governative aventi una riconosciuta esperienza nel settore;

- constatato che la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, entrata in vigore in data 1 luglio 2004, quale strumento internazionale diretto a fronteggiare il problema della negoziazione di materiale pornografico nel cyberspazio, attribuisce ai reati relativi alla pornografia infantile la massima importanza e mira sia a proteggere il minore dallo sfruttamento strumentale alla produzione di materiale pornografico, sia a contrastare comportamenti pericolosi che incoraggerebbero al reclutamento di minori a detti

fini, nel quadro di una sottocultura favorevole allo sfruttamento;

- rilevato che la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa, del 25 ottobre 2007, si pone l'obiettivo di prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, proteggere i diritti dei minori vittime di sfruttamento e di abusi sessuali, promuovere la cooperazione nazionale e internazionale al fine di contrastare lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori considerato che questi atti compromettono gravemente la salute e lo sviluppo psicosociale dei bambini;
- riconosciuto che la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, considera l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia minorile, gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare di quelli legati alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
- preso atto che la legge italiana, ai sensi dell'art. 609-quater codice penale, fissa l'età del consenso a 14 anni, annoverando il Paese tra gli Stati con il limite più basso, intendendosi per età del consenso, nel linguaggio giuridico, l'età a partire dalla quale una persona può essere considerata capace di dare un comportamento informato a condotte disciplinate dalla legge, in particolare per quel che riguarda il compimento di rapporti sessuali;
- riscontrato che al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, l'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2008 prevede che il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza possa formulare proposte ed esprimere rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia e l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione e promuovere programmi e azioni di sensibilizzazione circa le problematiche inerenti agli abusi sui minori e alla pedofilia, sviluppando altresì iniziative tese a far emergere la consapevolezza della condotta abusante;
- valutato che al fine di favorire l'attuazione della Convenzione di New York, l'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 112, Istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, attribuisce al Ga-

23

rante la competenza a collaborare all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti, a segnalare alle regioni o agli enti locali tutte le iniziative opportune per assicurare la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promuovendo iniziative per la sensibilizzazione e diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, a incentivare studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

- accertato che ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, 3° comma, sono materie di legislazione concorrente quelle relative ai rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni e che lo Statuto della Regione Calabria, nel fare propria, nell'articolo 1, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, prevede nell'articolo 3 che la Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari e realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie;

- considerato che nonostante in Italia l'età del consenso sia fissata a 14 anni, uno dei limiti più bassi al mondo, esistono, tuttavia, Paesi che annoverano un limite ancora più basso. In Nigeria, ad esempio, il limite è fissato a 11 anni, nelle Filippine e in Angola l'età del consenso si raggiunge a 12 anni mentre in Giappone il limite è fissato a 13 anni. In molti Paesi poi, come l'Italia, si dibatte addirittura dell'opportunità di abolire la legge sull'età del consenso, nel rispetto di una presunta assoluta libertà di autodeterminazione del minore che aprirebbe ancora di più la strada verso possibili abusi, con tutte le gravi ripercussioni che una

condotta abusante può avere sulla formazione della personalità e sessualità di questi. Di talché, essendo la sfera sessuale, come sede dei valori più intimi della persona, un tema ancor più delicato quando coinvolge una personalità fragile e ancora in fase di evoluzione come quella di un minore, è necessario sviluppare un programma di azione che miri a costruire un mondo più a misura di bambino. A tal fine, occorre predisporre una maglia di protezione che tuteli il corretto e non precoce sviluppo psico-fisico del minore, risiedendo tale tutela nella immaturità anche sessuale di esso, nel rispetto dovuto all'infanzia e alla prima adolescenza;

- tenuto conto che anche in presenza di un precoce sviluppo fisico, la maturità del soggetto deve riguardare non solo l'aspetto fisico ma anche e soprattutto quello psichico, posto che un minore difetta di quelle capacità di giudizio che gli consentano di valutare le implicazioni, specialmente di carattere etico, connaturate ai comportamenti sessuali. Tutto ciò premesso e considerato

Impegna la Giunta regionale

per quanto di competenza a intraprendere, presso le competenti sedi nazionali, comunitarie e internazionali, avvalendosi del supporto e delle funzioni istituzionali del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, le opportune interlocuzioni per la predisposizione di un programma di sensibilizzazione che, anche attraverso la pianificazione di studi e ricerche in materia di cultura dell'infanzia richiami l'attenzione di tutta la comunità nazionale, comunitaria e internazionale sul tema dell'età del consenso sessuale, considerato che il fine ultimo dell'azione politica, ovvero il bene da tutelare, non è la libertà di autodeterminazione del minore ma la sua integrità psico-fisica, il suo equilibrio, nella prospettiva di un corretto sviluppo della sua personalità.

19/07/2023

Giuseppe NERI

Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Calabria il 25 luglio 2023

25

Documentazione video delle attività svolte
nell'esecuzione del presente progetto.

<https://youtu.be/eSsaNv-0P5E>

Note e bibliografia

- A. Pizzorusso, *La Costituzione ferita*, Roma-Bari, Laterza, 1999.
- Claudia Vicinella, “Il cammino delle donne nella società italiana”, 04/2017.
- C. Mortati, *La costituzione in senso materiale (1939)*, Milano, Giuffrè, 1998, ristampa inalterata con Prefazione di G. Zagrebelsky.
- G. Zagrebelsky, *Relazione*, in *Annuario 2002. Diritto costituzionale e diritto giurisprudenziale*, Atti del Convegno Annuale della Associazione italiana dei costituzionalisti, Milano 11-12 ottobre 2002, Cedam, Padova, 2004.
- G. Zagrebelsky, *Storia e costituzione*, in *Il futuro della costituzione*, a cura di G. Zagrebelsky, P. P. Portinaro, J. Luther, Torino, Einaudi, 1996.

- La realizzazione dell'immagine sulla copertina e di un'immagine nel capitolo inerente alla Tutela dei Minori* sono state create con l'aiuto dell'IA.
- Marisa Fasanella, Titolo "Madri", Prima edizione Roma 2021.
- M.S. Giannini, Rilevanza costituzionale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1948, 19.
- N. Luhmann, La costituzione come acquisizione evolutiva, in Il futuro della costituzione.
- Reggio Today, "Uil, Comi: "In Calabria donne sempre più lontane dal mondo del lavoro", 07/12/2023.
- Roberto De Santo intervista Corriere della Calabria, 12/12/2023.
- Roberto De Santo intervista Corriere della Calabria, 10/12/2023.